



Oggetto: LEGGE 29 Luglio 1949 n. 717 e successive modifiche

Le ASSOCIAZIONI ARTEinOGNIDOVE APS & ALA APS si fanno promotrici di una Petizione per la corretta applicazione della Legge 29 Luglio 1949 n. 717 e successive modifiche.

A tutti quanti siano interessati . Amministratori, Collaudatori (architetti, ingegneri) , Artisti , Comunità civile che pretende una puntuale applicazione della legge. Ai politici eletti come espressione democratica della volontà popolare PROPONIAMO la sottoscrizione della petizione in oggetto

I sottoscritti lamentano che le Amministrazioni in indirizzo abbiano disapplicato o malamente applicato la legge 29 luglio 1949, n. 717 che reca norme per dotare gli edifici pubblici di opere d'arte, garantendone una più diffusa fruizione anche in contesti diversi da quelli deputati a questo scopo come musei o gallerie private.

A tale fine la legge prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore a percentuali che vanno dal 2% per gli importi pari o superiori ad 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro; all'1% per gli importi pari o superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 20 milioni di euro; allo 0,5% per gli importi pari o superiori a 20 milioni di euro.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro, tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento.

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale (introdotto dall'art. 2 della legge n. 237 del 1960).

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

La legge dispone che la scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima.

A presidio dell'efficacia della legge è previsto che nelle operazioni di collaudo delle costruzioni il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.

Le Linee guida del 2017, che dettano misure per l'applicazione legge n. 717/1949, hanno riconosciuto nella premessa che, nel corso degli anni, la legge n. 717/1949 è stata scarsamente applicata, ciò che l'ha resa, di fatto, quasi inutile sia dal punto di vista sociale che culturale; frequentemente è avvenuto, ad esempio, che l'accantonamento nel quadro economico delle somme destinate alla realizzazione delle opere d'arte sia stato

destinato agli aumenti dei costi, una inadempienza che se rilevata in fase di conclusione dei lavori, comporta di fatto la non collaudabilità degli stessi.

I sottoscritti lamentano questa grave inadempienza e chiedono alle Amministrazioni in indirizzo una puntuale osservanza di quanto disposto dalla legge e dalle Linee guida.

A tale fine osservano quanto segue.

Per quanto concerne il campo di applicazione della legge, si richiama la circostanza che, come si legge nelle Linee guida del 2017, "la norma non fa un esplicito riferimento ai contesti urbani, ma sarebbe opportuno estendere l'applicazione della legge anche a luoghi quali le piazze, i parchi, le nuove aree urbanizzate, o comunque destinate ad uso pubblico di pertinenza dell'edificio nell'ambito dei programmi di riqualificazione/rigenerazione urbana, dove attraverso questo strumento normativo urbanisti, architetti ed artisti potrebbero interpretare i nuovi luoghi della modernità, attraverso forme e linguaggi contemporanei che possano dare una riconoscibilità e qualità a questi spazi."

Per quanto concerne le procedure, le linee guida, sottolineano l'opportunità che la procedura per l'individuazione dell'artista possa avvenire prima dell'elaborazione del progetto definitivo. Il responsabile unico del procedimento dell'amministrazione pubblica dovrà controllare che nel quadro economico siano comprese le spese per opere artistiche.

Viene prevista anche la possibilità di acquistare opere d'arte, di pittura e di scultura, in luogo della progettazione, sin dalle fasi preliminari, affinché le stesse siano organicamente inserite nello spazio dell'edificio pubblico.

Sia nel caso di acquisto di opere d'arte, sia per l'individuazione dell'artista, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità l'amministrazione pubblica predisporrà una procedura concorsuale.

Per quanto concerne la vigilanza, le linee guida ricordano che la norma (art. 2-bis della legge n. 717/1949) impone al collaudatore dei lavori relativi alla costruzione di nuovi edifici pubblici l'obbligo di «accertare sotto la sua personale responsabilità» l'applicazione della legge e, in «difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.». Inoltre, il Soprintendente deve trasmettere alla Direzione generale competente copia della documentazione di collaudo e degli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 717/1949 comprovante l'avvenuta esecuzione dell'opera d'arte.

Nelle indicazioni operative sulle procedure concorsuali si prevede che la stazione appaltante provvede, tramite decreto, alla nomina della Commissione che sceglie gli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte, al fine di espletare il concorso per la scelta dell'artista che eseguirà le opere d'arte previste nel progetto definitivo.

Secondo le indicazioni del progettista, possibilmente supportato dalla figura del curatore, con l'eventuale consulenza della Direzione generale del dicastero culturale, la stazione appaltante predispone il bando di gara che deve perseguire il raggiungimento della ottimale qualità delle proposte progettuali e, al contempo garantire nell'individuazione dell'artista/i l'applicazione dei criteri di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. Deve essere data un'adeguata pubblicità, tale da consentire agli artisti pari opportunità e reali occasioni di partecipazione. Il bando esplicita in maniera chiara la tipologia di opera d'arte per cui si concorre, nonché il rapporto tra questa e lo spazio architettonico dove deve essere collocata, con particolare riferimento, ad esempio, ai materiali, all'accostamento tra gli stessi, alle dimensioni o a specifiche esigenze della committenza riguardo alle tematiche scelte, se presenti.

Premessi questi opportuni richiami, gli scriventi evidenziano come sia la legge che le linee guida per la sua applicazione pongano una particolare attenzione sull'aspetto della trasparenza e parità di trattamento nella scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte o per l'acquisto delle stesse: garanzie che, duole dirlo, sono talvolta venute meno anche nei limitati casi di applicazione della legge.